



ELABORATI DI PROGETTO:

SCHEMA DI CONTRATTO

CONTRATTO DI APPALTO

**LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL CENTRO DEL RIUSO E DEL
CENTRO DI RACCOLTA AD ESSO FUNZIONALMENTE
COLLEGATO IN LOCALITÀ CONTRADA ROTONDO –
COMUNE DI TOLENTINO (MC)**

Il giorno .../.../.....

tra

COSMARI SRL sede legale ed operativa in, P. IVA n., rappresentata dal Presidente f.f., autorizzato alla sottoscrizione del presente atto, il quale interviene in nome, per conto e nell'interesse della Società che rappresenta

e

..... con sede legale in, c.f. e p.iva,
in persona di nata a (..) il .../.../....., legale rappresentante,

ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO

L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutti i lavori e forniture con posa in opera, necessari per l'adeguamento del riuso e CDR sito in Contrada Rotondo nel Comune di Tolentino (MC), sull'area identificata nel catasto comunale al fog. 43, map. 560, fog. 43, map. 562.

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture con posa in opera e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera, con riguardo anche ai particolari costruttivi dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi. L'appaltatore è tenuto a rilevare e fare presenti all'amministrazione aggiudicatrice gli eventuali difetti del progetto in grado di pregiudicare la regolare realizzazione dell'opera e la funzionalità della stessa.

ART. 2 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori compresi nell'appalto ammonta alla somma di **Euro 46.923,26 (Euro quarantaseimilanovecentoventitre/26)** oltre IVA, come risulta dal progetto e come risulta nel prospetto sotto riportato:

| Lavorazioni | Euro |
|---|------------------|
| Lavori rifacimento asfalti | 23.126,79 |
| Realizzazione piattaforma in cls per scarrabili | 10.083,48 |
| Antincendio | 101,95 |
| Taglio, potatura e sfalcio erba | 149,58 |
| Fornitura e posa in opera nuova rete metallica per recinzione esterno | 7.158,46 |
| Fornitura e posa in opera di parapetti definitivi | 6.303,00 |
| Costi della sicurezza (compresi nell'importo totale dei lavori) | 6.000,00 |
| | |
| TOTALE | 46.923,26 |

L'importo di cui al precedente comma comprende gli oneri della sicurezza, stimati in Euro 6.000,00 (diconsi Euro seimila/00), somma che non è soggetta a ribasso d'asta, nonché l'importo di Euro 4.259,37 (diconsi Euro quattromiladuecentocinquantanove/37), per i costi della manodopera, ai sensi dell'art. 41, comma 14 D.Lgs. 36/2023 e s.m.i., compresi nell'importo totale dei lavori.

ART. 3 - DOCUMENTI ANNESSI AL CONTRATTO E DISCIPLINA APPLICABILE

Formano, a tutti gli effetti, parte integrante e sostanziale del Contratto di Appalto le norme ed i documenti di seguito elencati e di cui l'Appaltatore dichiara di avere preso particolareggiata e perfetta conoscenza:

- il presente capitolato speciale di appalto;
- il piano di sicurezza e di coordinamento ed il piano generale di sicurezza redatti ai sensi del D.Lgs. n.81 del 2008;
- il piano operativo di sicurezza di cui al D.Lgs. n.81 del 2008;
- gli elaborati di progetto:

| | Elaborati progettuali |
|---|----------------------------|
| 1 | Relazione Tecnica Generale |
| 2 | Planimetria stato attuale |

| | |
|----|-------------------------------|
| 3 | Planimetria stato modificato |
| 4 | Costi incidenza manodopera |
| 5 | Cronoprogramma |
| 6 | Elenco prezzi unitari |
| 7 | Computo Metrico Estimativo |
| 8 | Quadro Economico |
| 9 | Schema di contratto |
| 10 | Capitolato Speciale d'Appalto |

ART. 4 – TEMPI PER LA REALIZZAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI

Il tempo di esecuzione dei lavori è stabilito in **90 (novanta)** giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna dei lavori.

Nel tempo contrattuale sono compresi le ferie contrattuali ed i giorni di andamento stagionale sfavorevole.

L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza del programma temporale dei lavori disposto dalla Stazione appaltante, che potrà fissare scadenze inderogabili per l'esecuzione di singole lavorazioni.

Nel caso di sospensione o di ritardo dei lavori per fatti imputabili all'impresa, resta fermo lo sviluppo esecutivo risultante dal Cronoprogramma allegato al contratto.

ART. 5 – CAUZIONE DEFINITIVA

In osservanza di quanto disposto all'art. 117 del Dlgs 36/2023, la Società appaltatrice, ha provveduto a costituire una cauzione definitiva per Euro (...../00) con polizza fideiussoria n. del .../.../..... rilasciata da In forza della predetta polizza e fino all'approvazione del certificato di collaudo da parte degli organi competenti, la suddetta Società di Assicurazione resta obbligata in solido con l'Impresa appaltatrice.

ART. 6 - PENALI

Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari a 0,2 % dell'importo contrattuale al netto delle eventuali varianti contrattuali contenute nel limite del 20% e nel rispetto della normativa fiscale.

ART. 7 – VARIANTI E/ MODIFICHE AL CONTRATTO

Cosmari si riserva di introdurre modifiche e varianti nel corso della fornitura ai sensi e per gli effetti dell'art. 120, commi 1 e 3 del D.Lgs. 36/2023. Ai sensi del comma 9 del citato articolo, in caso di aumento dell'importo contrattuale fino alla concorrenza del "quinto d'obbligo", il fornitore sarà tenuto ad eseguire la fornitura in variante agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto principale.

ART. 8 - RISOLUZIONE PER GRAVE INDEMPIMENTO

Nelle condizioni previste dal comma 1 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, la Stazione appaltante può risolvere il contratto.

La Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto con l'Appaltatore con le procedure di cui all'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., in particolare in presenza di una o più delle seguenti condizioni:

- a) il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto, ai sensi dell'articolo 120 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
- b) con riferimento alle modifiche di cui all'articolo 120, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 36/2023 in cui risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale o comportamenti per il Cosmari notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi, ovvero siano intervenute circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice ma sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; con riferimento a modifiche non sostanziali sono state superate eventuali soglie stabilite dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 120, comma 1, lettera d); con

riferimento alle modifiche dovute a causa di errori o di omissioni di fornitura che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione della stessa o la sua utilizzazione, sono state superate le soglie di cui al comma 3, lettere a) e b) dell'articolo 120;

c) l'aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione dell'appalto in una delle situazioni di esclusione di cui all'articolo 94, comma 1 del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i., e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto o di aggiudicazione dell'appalto ovvero avrebbe dovuto essere escluso a norma dell'articolo 136, comma 1, secondo e terzo periodo;

d) l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del D.Lgs. 36/2023.

La Stazione appaltante deve risolvere il contratto durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:

a) l'Appaltatore abbia prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

b) nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023.

Quando il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al Responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima della fornitura eseguita regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, la Stazione appaltante, su proposta del Responsabile del procedimento, dichiara risolto il contratto.

Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 4 dell'art. 122 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dell'esecuzione del contratto, se nominato, gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la Stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative alla fornitura regolarmente eseguita, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

ART. 9 - RECESSO

In qualsiasi tempo, per sopravvenuti prevalenti motivi di interesse pubblico, Cosmari potrà recedere unilateralmente dal contratto d'appalto, salvo l'indennizzo previsto dalle norme vigenti.

Trova applicazione l'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

ART. 10 – CESSIONE DEL CONTRATTO

Deve ritenersi esclusa ogni facoltà di cessione a terzi totale o parziale del contratto, salve le deroghe previste dall'art. 120, comma 1, lett. d), D.Lgs. 36/23 e s.m.i..

ART. 11 - SUBAPPALTO

E' consentito il subappalto di quota parte dei lavori alle condizioni e termini indicati all'art. 119, D.Lgs. 36/2023.

ART. 12 – CLAUSOLA REVISIONALE

Ai fini della revisione del corrispettivo contrattuale, sono stabilite le seguenti clausole di revisione dei prezzi, in deroga all'art 106, comma 1, lettere a) e c) del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e s.m.i..

Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento all'art. 1664 del Codice civile. Le parti danno concordemente atto del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione del servizio, anche con riferimento al corrispettivo offerto dall'affidatario.

Qualora l'affidatario ritenga che il corrispettivo offerto debba essere aggiornato, per effetto di variazioni di singoli prezzi di materiali utilizzati che determinano variazioni in aumento o in diminuzione superiori al 10%

rispetto al prezzo complessivo di contratto, esso è tenuto a formulare apposita istanza alla Committente, fornendo prova documentale dei maggiori oneri sostenuti.

Il D.E.C., supportato dal Responsabile del Procedimento, conduce apposita istruttoria al fine di individuare le variazioni percentuali dei prezzi che incidono sul rispettivo contrattuale.

L'istruttoria può tener conto di Indici Istat (ad esempio FOI, IPCA), Prezzari con carattere di ufficialità, di specifiche rilevazioni ISTAT, nonché delle risultanze eventualmente effettuate direttamente dal D.E.C o dal Responsabile del Procedimento presso produttori, fornitori, distributori e rivenditori. Sulle richieste avanzate dall'affidatario la Committente si pronuncia entro 60 (sessanta) giorni con provvedimento motivato. In caso di accoglimento delle richieste dell'affidatario il provvedimento determina l'importo della compensazione al medesimo riconosciuta.

Le variazioni di prezzo in aumento sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo complessivo del contratto originario. Le compensazioni di cui al presente articolo sono soggette al ribasso d'asta e sono al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate.

ART. 13 - DOMICILIO DELL'IMPRESA

Per gli effetti del presente atto, la Ditta appaltatrice elegge domicilio in Tolentino, presso gli uffici di COSMARI SRL.

ART. 14 – PAGAMENTI E TRACCIABILITA'

Il pagamento della fornitura sarà disposto a 60 (sessanta) giorni data fattura fine mese, mediante bonifico bancario e solo dopo il rilascio della dichiarazione di regolare fornitura, come indicato al precedente art. 6.

Il prezzo unitario di aggiudicazione della fornitura è fisso ed invariabile e non può essere oggetto di richiesta di variazione in aumento, con ciò espressamente derogando all'art. 1664 c.c.

In ogni caso, il pagamento delle fatture è subordinato all'acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva da cui risulti la regolarità dell'aggiudicataria, nonché al previo nulla osta di regolarità fiscale del soggetto affidatario del servizio di riscossione dei crediti dello Stato.

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13/8/2010 n. 136 e s.m.i. e con la firma del contratto si impegna a comunicare a Cosmari gli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto e dei nominativi, dati anagrafici e codice fiscale delle persone che possono agire sul conto medesimo. Parimenti, analoghi obblighi sono assunti dall'Appaltatore nei riguardi di eventuali suoi subappaltatori o mandanti. Valgono le regole introdotte dal D.L. 124/2019. La dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari è stata regolarmente acquisita al protocollo aziendale della committente e si intende qui richiamata per farne parte integrante e sostanziale, così come eventuali sue future modifiche:

IBAN:

delegati:, CF

ART. 15 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di controversie derivanti dall'applicazione del contratto, COSMARI deciderà in via amministrativa mediante il proprio C.d.A. sentito il Responsabile del procedimento. In ogni caso è esclusa la competenza arbitrale. Per la decisione delle controversie è competente in via esclusiva il Tribunale di Macerata.

ART. 16 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Tutte le spese ed oneri fiscali inerenti il contratto d'appalto e la fase esecutiva sono a carico dell'aggiudicatario, il quale, all'atto della stipula, dovrà versare la somma di € 300,00 a titolo di acconto sulle spese, con conguaglio al termine delle prestazioni.

ART. 17 – MOG 231, CODICE ETICO E PTPCP

L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza del "Modello Organizzativo di Gestione 231/01", delle misure anticorruzione e del Codice Etico di Cosmari pubblicate sul sito internet aziendale che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. L'Appaltatore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con le suddette politiche e con le norme in materia di prevenzione della corruzione e responsabilità amministrativa degli enti. In caso di inosservanza degli obblighi

da esse derivanti, Cosmari avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, fermo restando il risarcimento dei danni.

ART. 18 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI E RISERVATEZZA DELLE INFORMAZIONI

Ai sensi del Regolamento UE 679/2016, successivamente all'espletamento della gara, i dati personali acquisiti possono essere fatti oggetto di comunicazione ai seguenti soggetti:

- a) ad enti pubblici, nei casi e nei modi previsti dal citato Regolamento e dalle altre leggi regolanti la disciplina degli appalti pubblici;
- b) a soggetto privato, come previsto da norme di legge o di regolamento.

Il titolare del trattamento in questione è Cosmari. La ditta aggiudicataria ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza in merito al presente appalto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'appalto.

L'informativa generale è presente sul sito www.cosmarimc.it sezione Società Trasparente/Altri Contenuti.

L'appaltatore è consapevole degli obblighi di pubblicazione in materia di trasparenza amministrativa ex d. 33/13 e ssmmii.

COSMARI SRL

Il Presidente f.f.

.....

(firmato digitalmente)

L'IMPRESA

.....

Il legale rappresentante

.....

(firmato digitalmente)

L'appaltatore dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 c.c., la Società dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole. In particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: art. 1, 5, 8, 9, 11, 13, 16.

COSMARI SRL

Il Presidente f.f.

.....

(firmato digitalmente)

L'IMPRESA

.....

Il legale rappresentante

.....

(firmato digitalmente)